



# Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore

## IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 15 luglio 2022, n. 99, “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 173 del 26 luglio 2022, che istituisce il Sistema Terziario di Istruzione Tecnologica Superiore, di cui sono parte gli Istituti Tecnici Superiori, che assumono la denominazione di Istituti Tecnologici Superiori (*ITS Academy*);
- VISTO**, in particolare, l'articolo 11, comma 1, della sopracitata legge, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, il successivo comma 2, il quale, alla lettera c), prevede che il Fondo finanzia anche l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13, nonché il comma 3, il quale prevede che la dotazione del Fondo è pari a 48.355.436 euro annui a decorrere dall'anno 2022, e il comma 4, che riserva per le misure sopra citate una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul medesimo Fondo;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 dicembre 2023, n. 236, recante “Disposizioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99”, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera c), ove si conferma che il Fondo finanzia anche l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13, e l'articolo 3, il quale conferma la riserva, per tali misure, di una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione tecnologica superiore;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 227 del 30.11.2023, concernente criteri e modalità relativi alla sezione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione riguardante gli studenti iscritti ai percorsi degli *ITS Academy* e conseguenti adeguamenti nelle funzioni e nei compiti della Banca Dati Nazionale per il monitoraggio quantitativo e qualitativo del Sistema terziario di istruzione tecnologica, ai sensi degli articoli 12, commi 1 e 2, e 14, comma 6, della Legge 15 luglio 2022, n. 99;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 novembre 2023, n. 229, recante norme di attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 99/2022, concernente il nuovo Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, il quale si applica per le attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli *ITS Academy* effettuate a decorrere dai percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2024;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 novembre 2023, n. 228, recante norme di attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 99/2022, concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi *ITS Academy* di quinto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento, il quale parimenti prevede la propria applicazione per le attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli *ITS Academy* effettuate a decorrere dai percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2024;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 5 dicembre 2023, n. 235, recante norme di attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 99/2022, concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS *Academy* di sesto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento, il quale parimenti prevede la propria applicazione per le attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS *Academy* effettuate a decorrere dai percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2024;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 32 del 23 febbraio 2024, concernente la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dagli ITS *Academy* nell'ambito dell'anagrafe nazionale dell'istruzione riguardante gli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* e della Banca dati nazionale per il monitoraggio quantitativo e qualitativo del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del sopracitato decreto n. 227/2023;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 259 del 30 dicembre 2023 – *“Disposizioni in merito alla fase transitoria della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 99”*, e, in particolare, l'articolo 8, il quale prevede che *“1. I decreti del Ministro dell'istruzione e del merito nn. 229 e 228 del 30 novembre 2023, rispettivamente concernenti il nuovo Sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy di quinto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento, e il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 5 dicembre 2023, n. 235, concernente la definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy di sesto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento, si applicano per le attività di monitoraggio e valutazione effettuate a decorrere dai percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2024. 2. Per le attività di monitoraggio e valutazione degli anni 2024 e 2025, rispettivamente relative ai percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023, si applicano le disposizioni di cui all'Accordo in Conferenza Unificata 5 agosto 2014, così come modificato e integrato dall'Accordo in Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, comunque tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 99/2022, con particolare riferimento all'articolo 11, nonché dall'articolo 10 del presente decreto.”*, e l'articolo 10, il quale dispone che *“Fermo restando quanto previsto nell'articolo 11, comma 7, della legge n. 99/2022, e nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 dicembre 2023, n. 236, in raccordo con l'articolo 8, comma 2, del presente decreto, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la ripartizione delle risorse premiali spettanti alle Fondazioni individuate come beneficiarie secondo i criteri e le modalità previste nell'ambito del sopracitato decreto è effettuata utilizzando il ranking prodotto secondo gli Accordi in Conferenza Unificata del 4 agosto 2014 e 17 dicembre 2015, tenendo conto, ai fini dell'assegnazione di una quota fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo delle medesime risorse, del numero di studentesse iscritte e diplomate. Una ulteriore quota delle risorse premiali è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), della legge n. 99/2022, e di forme di coordinamento e collaborazione tra Fondazioni”*;

**CONSIDERATO**, pertanto, che per le attività di monitoraggio e di valutazione dei percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2023 occorre fare riferimento alla normativa previgente la legge n. 99/2022, pur nel rispetto e tenuto conto di quanto previsto dalla sopracitata legge n. 99/2022 e dalla connessa e sopracitata decretazione attuativa;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento agli articoli 4, 16 e 17;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente ad oggetto *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

- VISTA** la legge 4 agosto 2016, n. 163, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per il Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”, convertito in legge con modificazioni con L. 5 marzo 2020 n. 12;
- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l’articolo 6;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2023, n. 208, con il quale è stato adottato il Regolamento che disciplina l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito;
- VISTO** nelle more dell’adozione del nuovo decreto discendente dal sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 208/2023, il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante “*Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione*”;
- VISTA** la nota prot. n. 6246 del 5 settembre 2024, a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, ove si prevede che, fino al completamento del nuovo assetto organizzativo, i Dirigenti titolari degli Uffici dirigenziali non generali, attualmente in servizio e in base alle competenze loro assegnate e delineate dal sopracitato vigente decreto ministeriale n. 6/2021, continuano a svolgere le proprie funzioni sotto la direzione dei Direttori Generali di nuova nomina in base alla rimodulazione delle competenze (*ratione materiae*) derivante dalla riorganizzazione delineata dal sopracitato DPCM n. 208/2023 e secondo quanto specificato nella tabella allegata;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente il “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2023 di “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 – 2026*”;
- VISTO** il decreto ministeriale n. 208 del 9 ottobre 2024 con cui il Ministro, al fine di dare attuazione al DPCM n. 208/2023, procede a riassegnare ai Centri di responsabilità le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, secondo il nuovo assetto di competenze definito nel medesimo DPCM;
- VISTO** il decreto dipartimentale n. 2621 del 25 ottobre 2024, registrato al n. 948, in data 28 ottobre 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123/2011, di riassegnazione ai titolari delle Direzioni Generali del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo definito nel citato DPCM n. 208/2023, dei poteri di spesa sui capitoli e piani gestionali assegnati a questo Centro di responsabilità, ivi inclusi i capitoli e piani gestionali *pro quota* nei limiti della competenza residua risultante alla data dello stesso decreto;
- VISTI** gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** il decreto dipartimentale 25 marzo 2024, n. 693, e, in particolare, l’articolo 1, il quale, in diretta attuazione dell’articolo 3, comma 1, del sopracitato decreto ministeriale n. 236/2023, prevede che, nell’ambito delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per

l'istruzione tecnologica superiore, pari a euro 48.355.436,00, è riservata per le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, per l'anagrafe degli studenti, per la banca dati nazionale e per il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione la quota del 5 per cento, pari a euro 2.417.771,80;

**VISTO** l'Accordo in Conferenza Unificata del 5 agosto 2014, che ha definito il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS, e ha individuato gli adempimenti a cura dell'INDIRE in tale contesto;

**VISTO** l'Accordo in Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, adottato in applicazione anche dell'articolo 1, comma 45, della legge n. 107/2015, che ha apportato modifiche al sistema di monitoraggio e valutazione sopra accennato e ha ulteriormente definito le attività a cura dell'INDIRE;

**VISTA** la specificità delle norme che istituiscono e regolano l'operato dell'INDIRE, le finalità istituzionali dell'Istituto che, da Statuto, costituisce articolazione del Sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito;

**VISTA** la comprovata capacità dell'INDIRE di svolgere le attività sopra indicate, sulla base dell'esperienza maturata e in continuità con le attività di collaborazione già poste in essere nel corso degli anni 2000-2024, attraverso l'impiego di risorse umane e strumentali specializzate, in grado di offrire la massima qualità del servizio per l'unicità della propria esperienza che garantisce un elevato livello qualitativo delle prestazioni e il rispetto dei tempi assegnati per il monitoraggio e la valutazione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

**CONSIDERATE**, pertanto, le particolari funzioni istituzionalmente assegnate all'INDIRE e l'espressa previsione contenuta nelle norme sopra richiamate, unitamente alla qualità delle prestazioni assicurate dall'Istituto;

**VISTA** la nota prot. n. 40246 del 3 ottobre 2024, con la quale questo Ministero ha richiesto all'INDIRE la presentazione di un progetto tecnico per la realizzazione, in rapporto a quanto previsto nelle disposizioni e negli Accordi in Conferenza Unificata citati, delle azioni di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi ITS *Academy*, con particolare riferimento a quelli che si sono conclusi entro il 31 dicembre 2023;

**VISTA** la nota prot. in ingresso di questo Ministero n. 41931 del 17 ottobre 2024, con la quale l'INDIRE ha presentato un articolato progetto tecnico per la realizzazione delle azioni predette e il relativo piano economico, con un preventivo di spesa a carico di questo Ministero per un totale di euro 200.000;

**VISTA** la nota prot. n. 42254 del 18 ottobre 2024, con la quale questo Ministero, formulando alcune precisazioni in merito alla proposta di progetto pervenuta, ha comunicato all'INDIRE la disponibilità di euro 200.000 quale contributo nazionale per la misura di sistema da attuare;

**VISTA** la nota acquisita da questo Ministero con prot. n. 42909 del 24 ottobre 2024, con la quale l'INDIRE ha comunicato la formale accettazione di quanto indicato nella citata nota ministeriale n. 42254/2024;

**CONSIDERATO** che nella sopracitata nota n. 42254/2024 per la conclusione delle attività di monitoraggio è indicato il termine del 31 gennaio 2026, che la relativa rendicontazione dovrà essere inviata nei 60 giorni successivi, e che, pertanto, l'importo dovuto all'INDIRE sarà esigibile nell'e.f. 2026;

**VISTA** la regolarità contributiva ed erariale nonché la dichiarazione del Presidente di INDIRE ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

**ACCERTATA** la disponibilità di bilancio, in termini di cassa e competenza, sul cap. 1465/1, e.f. 2026

## **DECRETA**

Art. 1 - Per le finalità richiamate in premessa, è impegnata la somma di euro 200.000 a favore dell'INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa), con sede in via M. Buonarroti, 10 – 50122 Firenze C.F. 80030350484.

Art. 2 - Il pagamento della somma sarà disposto mediante versamento diretto sul conto n. 130789 acceso presso la Tesoreria di Firenze, intestato all'INDIRE.

Art. 3 - La somma impegnata verrà liquidata, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, in un'unica soluzione, a saldo degli importi dovuti, successivamente alla conclusione delle attività, prevista nell'esercizio finanziario 2026, e a seguito della presentazione del rapporto finale sulle attività realizzate e della rendicontazione complessiva delle spese sostenute, debitamente firmata digitalmente dall'organo competente in materia di codesto Istituto.

Art. 4 - Qualora la rendicontazione presentata registri un totale di spese e oneri inferiore all'importo del finanziamento assegnato, il saldo sarà corrisposto fino alla concorrenza del totale effettivamente speso.

Art. 5 - La somma impegnata di euro 200.000 graverà sul cap. 1465/1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2026.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo ai sensi della normativa vigente.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Maurizio Adamo Chiappa